

Avvocati stabiliti: prestazioni giudiziali e stragiudiziali

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Di Maggio), sentenza n. 221 del 30 novembre 2021

In forza del combinato disposto degli artt. 8 e 10 del D.Lgs n. 96/2001, è necessario che l'avvocato stabilito agisca di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione di avvocato solamente nell'ipotesi di prestazioni giudiziali e non nelle ipotesi di prestazioni stragiudiziali. Inoltre, l'avvocato stabilito ha diritto di esercitare la professione di avvocato alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il professionista che esercita la professione in Italia con il titolo di avvocato (art. 4 co. 2 del D.Lgs 96/2001). Ne consegue che la domanda di esonero dalla prova attitudinale ben può essere corredata da atti giudiziali che non riportano l'indicazione del nome dell'avvocato stabilito, ma dei quali questi abbia predisposto (o contribuito a disporre) la redazione, risolvendosi detta attività in un'attività stragiudiziale che non necessita dell'intesa con altro avvocato. Infatti, non vi sono limiti alla modalità di svolgimento della professione, nel senso che nessuna norma prevede l'obbligatorietà dell'esercizio cumulativo di attività giudiziali e di attività stragiudiziali, sicché anche l'attività stragiudiziale può costituire oggetto di valutazione ai fini di verificare l'esercizio effettivo della professione da parte dell'avvocato stabilito in ordine alla dispensa dalla prova attitudinale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Di Maggio), sentenza n. 221 del 30 novembre 2021